



Le società cooperative

- Si tratta del modello societario per sua natura a maggiore vocazione di interesse pubblico, supportato da art. 45 Cost.
 - Internamente: vantaggio diretto dei soci derivante dalla medesima attività sociale
 - Esternamente: attraverso il sostegno all'universo cooperativo
- Il tutto bilanciato (in linea teorica) tra incentivi di ordine tributario e limitazione *ex lege* del profilo lucrativo
 - Utili $\neq$ ristorni



Il contesto costituzionale

- Art. 45: a favore della cooperazione «vera»
- Nel sistema della Costituzione economica, con la funzione sociale di cui all'art. 41 come limite all'iniziativa economica privata e come assicurazione per la proprietà privata (art. 42)...
- ...mentre per le cooperative la funzione sociale è connaturata al fenomeno



La funzione sociale

- Necessità di interpretazione evolutiva
 - Demandata però al legislatore ordinario
- Cooperativa per la realizzazione di finalità del legislatore costituzionale
 - In particolare uguaglianza sostanziale (art. 3)
 - Attraverso gestione democratica
 - E attraverso il principio di sussidiarietà (art. 118)
 - E qui si realizza una prima forma di integrazione tra pubblico e privato, che poi trova nel Terzo Settore il suo punto di caduta principale



Alcuni cenni storici

- 3 fasi della cooperazione
 - Nuovo modello di produzione alternativo a dualismo capitale/lavoro (1797-1874)
 - Sistema di imprese per superare fasi di crisi (1875-1944)
 - Rete di inclusione (1945-)



Un nuovo modo di produrre

- 1797: Robert Owen a New Lanark (Scozia)
 - Emancipazione sociale ai poveri
 - Modello fallisce nel 1817
- 1844: Probi pionieri di Rochdale (Manchester)
 - Negozio alimentare
 - Vendita a soci
 - Principio dei ristorni
 - Voto capitario
- Sviluppo nell'Europa continentale (Francia, Germania, Italia) con caratteristiche simili



Sistema anticrisi

- Crisi agraria del 1875
- Crisi sociale del 1898
- Prima Guerra Mondiale
- Crisi istituzionale postbellica
 - Tentativo del regime di «arruolare» la cooperazione: Ente nazionale fascista della cooperazione
- Seconda Guerra Mondiale



Rete di inclusione

- Legge Basevi (d.lgs. C.p.S. 1577/1947) in linea con i Principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (Parigi, 1937)
- Costituzione (art. 45)
- Sussidiarietà *in action*: cooperative sociali (1991)
- Riforma della cooperazione (1992)
- Dichiarazione d'Identità Cooperativa (1995)
 - Cooperazione con la comunità territoriale di riferimento
- Riforma organica, con accesso a mercato dei capitali (2003)



Principi cooperativi attuali

- Da riforma del 2003 c'è forte ibridazione del modello basato su scopo mutualistico
 - Mutualità esterna
 - Gestione di servizio a favore dei soci
 - In generale maggiore attenzione a metodo capitalistico nel reperimento di finanziamenti, anche se con limite massimo a conferimenti soci
 - Cooperative come società di capitali
 - Coop SPA e Coop SRL



Principi cooperativi attuali

- Si sostanzia nella suddivisione tra cooperative a mutualità prevalente, e cooperative a mutualità non prevalente
 - Mutualità prevalente: «reale» fenomeno cooperativo
 - Limitazione nella distribuzione di utili
 - Divisione di riserve ai soci in scioglimento della società non consentita (salvo rimborso capitale rivalutato e sovrapprezzo)
 - A scioglimento società, patrimonio eccedente il capitale devoluto a Fondi mutualistici (mutualità di sistema)

Principi cooperativi attuali

- Mutualità non prevalente (o cooperative «diverse»): modello ibridato
 - Disciplina normativa non esplicitata (assenza di statuto tipico)
 - Unica limitazione a distribuzione utili data da maggiorazione di riserva legale rispetto a modelli capitalistici (30% utili annuali vs 5% utili annuali)
 - Consentita divisione di riserve, salvo riserva legale;
 - A scioglimento di società ripartizione di patrimonio eccedente il capitale ai soci
- Evidente quindi l'ibridazione del modello cooperativo verso un modello mutualistico para-lucrativo
- Accentuato anche da presenza di soci finanziatori e di diversi altri strumenti di finanziamento



Principi cooperativi attuali

- Il principio della Porta Aperta
 - Capitale variabile
 - Autonomia statutaria e regolamenti, anche per entrata
 - Carattere non discriminatorio
 - Adesione libera e volontaria dei soci
 - Parità di trattamento

Le forme della mutualità

- Scopo mutualistico e gestione di servizio
 - Vantaggio diretto per i soci attraverso rapporto mutualistico con la cooperativa
- Gestione di servizio o mutualità interna
 - Esclusiva (*default*)
 - Spuria
 - Prevalente
 - Non prevalente
- Mutualità esterna o di sistema
 - Regime dei fondi mutualistici
 - Indivisibilità patrimoniale
- Mutualità indiretta o mediata
 - Cooperazione tra cooperative
 - Società di mutuo soccorso



La cooperativa come società

- Art. 2247
- Sì lucro oggettivo
- Lucro soggettivo «calmierato» nelle coop a mutualità prevalente
 - Ma non in quelle a mutualità non prevalente, salve riserve e quota da destinare ai fondi
 - Incompatibile con scopo mutualistico la distribuzione integrale di utili ai soci



La cooperativa come società

- Vantaggio dei soci dipende da gestione di servizio
 - Vantaggio mutualistico è:
 - Risparmio di spesa (cooperative di consumo)
 - Maggiore retribuzione (cooperative di lavoro)
 - Non dipende da investimento, ma da quantità di scambi mutualistici
 - Ma non esiste un diritto del socio alla prestazione mutualistica
 - Libertà di contrarre della società, nel rispetto della parità di trattamento



Cooperative a mutualità prevalente

- Artt. 2512 - 2514
- Godono di *rilevanti agevolazioni tributarie*
- Clausole antilucrative
- Prevalenza di attività a favore di soci
 - Vendite ai soci in coop di consumo;
 - Impiego prevalente dei soci in coop di lavoro;
 - Utilizzo prevalente di prodotti e beni apportati dai soci (coop di produzione e lavoro)
- Iscrizione d'ufficio in albo delle società cooperative, tenuto dal MISE
 - Inviare anche notizie di bilancio
 - Sanzione per inadempimento: sospensione semestrale di attività



Cooperative a mutualità prevalente

- Quando si perde la qualifica:
 - Imputare a riserve indivisibili il valore effettivo di attivo patrimoniale, salvo capitale e dividendi maturati
 - Bilancio straordinario soggetto a revisione, da inviare anche a MISE
 - Richiedere variazione di registrazione in albo delle società cooperative



Caratteristiche fondamentali

- Possibilità di adozione di due modelli organizzativi differenti
 - Coop per azioni
 - Società di maggiori dimensioni
 - Coop a responsabilità limitata (anche SCARL)
 - Dimensioni più ridotte
 - Maggiore autonomia statutaria



I modelli

Coop p.a.

- Sempre possibile, ma
- Almeno 9 soci
 - Limiti più elevati per categorie speciali: ad es. 200 per banche popolari, 500 per BCC

SCARL

- Meno di 20 soci cooperatori
o
- Attivo patrimoniale non superiore a 1 milione di euro
e comunque
- Sempre se ci sono meno di 9 soci
 - Ma almeno 3 persone fisiche (o s.s. per coop agricole)



Soci e conferimenti

- Soci devono possedere specifici requisiti soggettivi (art. 23 l. Basevi)
 - Attività coerente e non incompatibile con quella della società
 - In generale, non concorrenza
 - Requisiti non rilevano per soci sovventori
 - *Pecunia non olet...*
- Fissati limiti massimi a partecipazione e a distribuzione di utili di esercizio



Soci e conferimenti

- Max 100.000 euro per soci persone fisiche
 - Ma per coop con >500 soci atto costitutivo può innalzare a 2% capitale sociale
 - E limite non opera per conferimenti in natura o crediti, e soci non persone fisiche
 - Disciplina generale per s.p.a. (art. 2519)
 - Ma per conferimenti in denaro, è discusso se sia richiesto versamento di 25% alla costituzione («il socio che non esegue *in tutto* o in parte il pagamento delle quote», art. 2531)
 - E comunque non ammesse prestazioni accessorie in denaro, secondo dottrina prevalente



Responsabilità

- Come per società di capitali
 - Responsabilità limitata al conferimento
 - Disciplina di socio moroso
 - Con responsabilità per obbligazioni sociali pregresse per un anno dal momento di sua uscita
 - Creditore particolare del socio non può agire esecutivamente sulla partecipazione
 - Salvo che non si tratti della partecipazione del socio sovventore o finanziatore



Costituzione

- Come società di capitali
- Informazioni aggiuntive in atto costitutivo
 - Oggetto sociale coerente con requisiti
 - Condizioni e modalità per ammissione nuovi soci
 - Condizioni di recesso ed esclusione
 - Regole per ripartizione utili e criteri per determinazione ristorni
- Nell'atto costitutivo (o in atto separato) regolamenti mutualistici per disciplina del rapporto mutualistico società/soci
- Nullità
 - Cause: diritto dei contratti
 - Effetti: come per s.p.a.



Acquisto di azioni o quote proprie

- Acquisto: possibile solo se previsto in atto costitutivo
 - E in questo caso amministratori non devono richiedere autorizzazione ogni volta ad assemblea, né questa deve fissare modalità
 - Condizioni:
 - Rapporto patrimonio netto/indebitamento $>1/4$
 - Utilizzo solo di utili distribuibili e riserve disponibili
 - Si ritiene ammessa, al fine di fornire un aiuto ai soci in difficoltà, concessione di prestiti o garanzie per sottoscrizione o acquisto di proprie azioni, e accettazione di proprie azioni in garanzia
 - Deviazione rispetto a disciplina s.p.a.

Trasferimento della partecipazione

- Acquirente deve avere requisiti soggettivi
- Occorre comunque autorizzazione degli amministratori per efficacia *nei confronti della società*
 - Ma deroga per banche popolari con limitazione a diritti patrimoniali
 - Silenzio-assenso dopo 60 giorni
 - Eventuale diniego deve essere motivato
- Azioni o quote devono essere interamente liberate
 - In caso contrario, alienante risponde in solido con acquirente per un anno da cessione



Finanziamento

- In passato: si ricorreva in particolare a prestiti dei soci
- A partire da l. 59/92:
 - Soci sovventori
 - Anche senza requisiti soggettivi
 - Azioni o quote liberamente trasferibili, salvo limiti statutari
 - Remunerazione: max +2% rispetto ad altri soci
 - Possibile voto plurimo (max 5 voti)
 - Si ritiene non possibile «senza voto»
 - Ma voti dei sovventori non possono essere > 1/3 di voti complessivi
 - Possono essere amministratori
 - Ma maggioranza di amministratori deve essere espressione di soci cooperatori



Finanziamento

- Azioni di partecipazione cooperativa
 - Simili alle azioni di risparmio (ad esempio: possono essere al portatore, non sono dotate di diritto di voto, hanno privilegi patrimoniali)
 - +2% rispetto a soci cooperatori
 - Prelazione su rimborso del capitale a intero valore nominale
 - Postergazione nelle perdite (dopo che queste hanno eroso il valore nominale complessivo di altre azioni o quote)
 - Emesse solo da coop che abbiano procedure di programmazione pluriennale finalizzate a sviluppo o ammodernamento aziendale



Finanziamento

- Emissione massima per valore di riserve indivisibili e patrimonio netto risultante da ultimo bilancio
- Offerte in opzione per almeno la metà ai soci e ai lavoratori della società
 - Non concorrono a superamento di limiti di partecipazione
- Organizzazione di gruppo
 - Assemblea speciale
 - Rappresentante comune



Finanziamento

- Coop p.a.:
 - Obbligazioni
 - Limiti come per s.p.a. (art. 2412)
 - Strumenti finanziari partecipativi e non (art. 2526)
 - Secondo disciplina di s.p.a. (art. 2346)
 - Diritti patrimoniali e amministrativi: atto costitutivo
 - Ma diritti di voto limitati a max 1/3 del totale
 - Strumenti senza diritto di voto: organizzazione di categoria, come per azioni di partecipazione cooperativa
 - *Ma recesso di titolare dotato di diritto di voto (!?) come per s.p.a.*
- SCARL
 - Solo strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, offerti ad investitori qualificati
 - Come titoli di debito di s.r.l. (compresa la responsabilità dell'intermediario per la solvibilità dell'emittente)



Assemblea

- Voto capitarario
 - Eccezioni per
 - Persone giuridiche (max 5 voti, in relazione ad ammontare di quota o numero di membri)
 - Soci sovventori (max 5 voti) e max 1/3 voti complessivi
 - Titolari di strumenti finanziari (con eventuale cumulo da disciplinarsi in statuto) e comunque max 1/3 voti complessivi
 - Coop consortili: diritto di voto attribuito in relazione a quantità di scambio mutualistico (a nessun socio possono essere attribuiti >10% voti complessivi, o esprimere più di 1/3 dei voti esprimibili in concreto in una data assemblea)

Assemblea

- Diritto di voto solo a soci iscritti in libro soci da almeno 90 gg.
- Salvo *opt-out* statutario, possibile rappresentanza in assemblea
 - Ma rappresentante può essere solo altro socio
 - Ogni socio può rappresentare max 10 soci (e non si applica disciplina generale di quotate)
 - *Opt-in* statutario su voto per corrispondenza o con mezzi elettronici
- Convocazione anche in forme diverse da s.p.a., salvo rispetto principio di informazione tempestiva
- *Quorum* (per cui si esprime lo statuto; in assenza, disciplina s.p.a.) da computarsi su voti e non su partecipazione a capitale
 - Non ammessa unica convocazione
- In presenza di più categorie, assemblee speciali



Assemblee separate

- Previsione statutaria
- Doppia approvazione: assemblea separata + assemblea ordinaria
- Obbligatoria se
 - Società ha >3.000 soci e
 - Svolge attività su più province
 - o
 - Società ha >500 soci e
 - Ha più gestioni mutualistiche
- Assemblea separata delibera su argomenti di assemblea generale e designa delegati (con meccanismi per assicurare la proporzione; ad esempio anche voto disgiunto)
 - Assemblea generale è poi formata dai delegati designati
- Solo la deliberazione dell'assemblea generale forma la volontà sociale
 - Ma la deliberazione è impugnabile anche per vizi delle assemblee separate (con prova di resistenza)



Amministrazione

- Come s.p.a. e s.r.l. rispettivamente
 - Quindi anche dualistico e monistico; e pure disgiuntivo o congiuntivo, per quanto problematico
- Organo collegiale di almeno 3 membri
- Durata in carica max 3 esercizi



Amministrazione

- Nomina:
 - Primi amministratori: statuto
 - Successivamente: assemblea, ma...
 - Deroghe statutarie possibili
 - In ogni caso, maggioranza di amministratori di competenza assembleare; e maggioranza di amministratori espressione di soci cooperatori
 - Possibile nomina di amministratore da parte di Stato o altro ente pubblico
 - Strumenti finanziari possono nominare fino a 1/3 amministratori
 - Possibile proporzione su categorie di soci

Collegio sindacale

- Sempre quando coop p.a.
- Per SCARL
 - Quando richiesto da art. 2477, e
 - Quando emessi «strumenti finanziari non partecipativi»
 - Titoli di debito
- Per la nomina è *possibile abbandonare voto capitaro*, usando maggioranza computata su quote o azioni possedute, o scambi mutualistici realizzati
 - Possibile fino ad 1/3 membri nominati da titolari di strumenti finanziari *dotati di diritti amministrativi*



Organi ulteriori

- Collegio dei probiviri
 - Nessuna previsione legale
 - Risoluzione interna della litigiosità, ma non risolutivo
 - Senza clausola arbitrale, non ha valore di lodo
 - E comunque, anche se previsto in clausola arbitrale, nulla la clausola che preveda nomina integrale del collegio in capo a soggetto esterno a società
 - Possibile disposizione statutaria per cui delibera assembleare o consiliare assume efficacia solo dopo esame di collegio dei probiviri

Vigilanza esterna

- Autorità governativa accerta rispetto di requisiti mutualistici
 - MISE: revisioni almeno una volta ogni due anni
 - Ogni anno per cooperative di maggiori dimensioni o che controllano società di capitali, o cooperative sociali
 - Poi possibilità di ispezioni straordinarie, quando se ne ravvisi la opportunità
 - Altre autorità pubbliche per specifici tipi di cooperativa
 - Ad es. Banca d'Italia per cooperative di credito; IVASS per cooperative di assicurazione; MIT per cooperative edilizie che godono di contributi statali
- Controllo di associati da parte di associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo



Vigilanza esterna

- Provvedimenti:
 - In caso di gravi irregolarità:
 - Revoca di amministratori e sindaci
 - Nomina di commissario governativo
 - Che può avere anche poteri di assemblea
 - In caso di insolvenza
 - Disporre liquidazione coatta amministrativa
 - In caso di mancato perseguimento di scopo mutualistico (o si sottrae a vigilanza; o per due anni non deposita bilancio o non compie atti di gestione)
 - Disporre scioglimento ed eventualmente nominare liquidatori



Gravi irregolarità

- Art. 2409 è applicabile
- Legittimati i soci
 - 1/10 capitale sociale, o
 - 1/10 del numero complessivo dei soci
 - O 1/20 nel caso la coop abbia >3.000 soci
- Principio di non sovrapposizione di azioni intraprese dai soci e da autorità governativa
 - La seconda azione si sospende

Bilancio

- Si applicano norme s.p.a.
- In relazione sulla gestione, amministratori danno atto delle modalità per perseguire scopo mutualistico
- In bilancio dati separati per attività svolte con i soci
 - Distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche
- Cooperative di maggiori dimensioni o che emettano obbligazioni, sono soggette a revisione del bilancio
 - Valore produzione >60M€; riserve indivisibili >4M€; prestiti o conferimenti soci finanziatori >2M€



Trattenute sugli utili

- Riserva legale: 30% utili annuali, senza limite
 - Nella s.p.a. è 5%
- Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: 3% utili annuali
 - Mutualità esterna



Dividendi

- In generale: remunerazione del capitale non può essere > in percentuale a remunerazione dei prestiti (art. 17³, l. 72/83)
- Non quotate: diretti o indiretti distribuibili solo se rapporto patrimonio netto e indebitamento complessivo > $\frac{1}{4}$
 - Ma non si applica ai possessori di strumenti finanziari



Dividendi

- In coop a mutualità *non* prevalente
 - Atto costitutivo fissa percentuale massima di utili distribuibili a cooperatori
 - Possibile distribuzione di riserve divisibili, anche attraverso aumenti gratuiti di capitale (al massimo fino a 120% di partecipazione originaria)
 - Che non determinano comunque superamento di soglia massima di partecipazione

Dividendi

- Solo in coop a mutualità prevalente: clausole antilucrative:
 - Soci cooperatori: massima remunerazione tasso interesse buoni postali fruttiferi +2,5%
 - Soci sovventori, titolari di azioni di partecipazione cooperativa e *soci cooperatori* titolari di strumenti finanziari = soci cooperatori + 2%
 - Divieto di distribuire le riserve tra i cooperatori
 - A scioglimento di società obbligo di devoluzione di intero patrimonio, dedotto capitale e dividendi maturati, a fondi mutualistici



Ristorni

- Modalità di attribuzione di vantaggi mutualistici in maniera differita
 - Quindi parametrati quantità di scambi mutualistici
 - Deliberata con bilancio
 - Distribuiti solo se gestione mutualistica si è conclusa con avanzo
 - Non rilevano i limiti all'utile

Ingresso nuovi soci

- Possibile sia con, sia senza modifica dell'atto costitutivo
 - Modifica dell'atto costitutivo secondo le regole delle società di capitali
- Con modifica dell'atto costitutivo: diritto di opzione
- Senza modifica dell'atto costitutivo: principio della porta aperta
 - Entrata deliberata da amministratori su istanza di interessato
 - Non c'è *obbligo* di ammissione, ma di motivazione (oggettiva e/o soggettiva); il non ammesso può appellarsi ad assemblea, entro 60 giorni
 - Decisione di assemblea è vincolante per amministratori
 - Ove ammesso, versamento del sovrapprezzo
- Possibili i soci in formazione, se previsti da atto costitutivo, ove richiesto da natura di prestazione
 - Periodo massimo di formazione: 5 anni



Recesso

- In generale:
 - In caso di divieto di cessione di azioni o quote
 - Casi previsti da s.p.a. per coop p.a. e s.r.l. per SCARL
 - Possibili casi statutari
- Soci cooperatori:
 - No recesso parziale
- Esercizio: lettera raccomandata; amministratori verificano sussistenza di presupposti; in caso di diniego, opposizione dinanzi al tribunale entro 60 giorni da comunicazione
- Distinzione tra momento di operatività di recesso per rapporto societario (da comunicazione) e per rapporto mutualistico (a chiusura esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi prima, senno' con chiusura esercizio successivo)

Esclusione

- Casi:
 - Socio moroso
 - Casi previsti per società di persone
 - Gravi inadempienze del socio anche rispetto a rapporto mutualistico
 - Sopravvenuta mancanza di requisiti
 - Altre cause statutarie
- Procedimento: deliberata da amministratori (o assemblea, se *opt-in* statutario), comunque da motivare
 - Socio ha diritto di opposizione giudiziale entro i 60 giorni successivi alla comunicazione
- Efficacia: immediata anche per rapporto mutualistico



Morte del socio

- Scioglimento del rapporto
 - Salvo che atto costitutivo preveda continuazione con eredi, e
 - Gli eredi siano in possesso dei requisiti
 - Comunque, subingresso non è automatico
 - Occorre delibera di amministratori, che accertano possesso di requisiti



Liquidazione della quota...

- ...a soci uscenti o eredi
- Dipende da criteri in atto costitutivo, su base di bilancio dell'anno in cui si verifica lo scioglimento, entro 180 giorni da approvazione. In linea generale:
 - Valore nominale
 - Sovrapprezzo versato
 - Salvo sia stato utilizzato per rivalutazione di azioni o quote
- Se azioni o quote non interamente liberate, socio uscente o eredi rispondono del versamento dovuto per un anno da uscita; se si verifica insolvenza entro un anno da uscita: restituzione della quota

Scioglimento della società

- Medesime cause per società di capitali, ma su capitale, *solo perdita integrale*; inoltre
 - Riduzione di soci a meno di 9 (o 3 p.f. per SCARL), salva reintegra entro un anno
 - LCA disposta da autorità di vigilanza
- Procedimento: come s.d.c., salva possibilità di sostituzione di liquidatori da parte di autorità governativa in caso di inerzia
- Ai soci solo capitale versato e rivalutato e dividendi maturati; quanto residua: fondi mutualistici
- Inoltre, autorità di vigilanza può disporre cancellazione d'ufficio da Registro delle Imprese se per cinque anni la società non ha depositato i bilanci



Alcune cooperative «speciali»

- Cooperative consortili
 - Soci sono imprenditori
 - Scambio mutualistico ha ad oggetto servizi o beni prodotti da imprese consorziate
 - Art. 2538⁴: possibile voto plurimo
- Possibili anche come «cooperative di cooperative», o cooperative di secondo grado
 - Espressione di mutualità mediata
- Possibili anche consorzi cooperativi (art. 27 ss. l. Basevi)
 - Almeno 3 società cooperative come soci o membri del consorzio



Cooperative sociali

- *Ex lege* a mutualità prevalente
- *Ex lege* imprese sociali
- Scopo mutualistico + promozione dell'integrazione sociale dei cittadini
- Specifiche norme su oggetto sociale
 - Servizi socio-sanitari ed educativi
 - Svolgimento di attività diverse finalizzate a inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- Soci volontari, o lavoratori a titolo gratuito
- Soci persone giuridiche che si propongono il finanziamento dell'attività della coop



Mutue assicuratrici

- Artt. 2546 ss.
- Interdipendenza tra socio e assicurato
 - Ma possibili soci non assicurati, come sovventori
 - E quindi diverse da cooperative di assicurazione, dove ci sono due rapporti separati e non collegati
- Responsabilità limitata dei soci
- Contributi «aggiuntivi» dei soci come sostitutivi del premio di assicurazione
- Atto costitutivo può prevedere conferimenti speciali, anche da parte di terzi, per costituire fondi di garanzia
- Voto capitario come regola
 - Ma soci sovventori possono averne fino a 5, e loro voti devono essere comunque in numero inferiore a quelli spettanti ai soci assicurati
- Amministratori: in maggioranza espressione di soci assicurati



Cooperative bancarie

- Banche popolari
 - >200 soci
 - Voto capitaro
 - Tetto di partecipazione a 1% capitale sociale
 - Discusso se siano imprese mutualistiche (manca indivisibilità patrimoniale esplicita)
 - L. 33/2015: obbligo per BP con patrimonio attivo >8 Miliardi€ a trasformarsi in s.p.a.



Cooperative bancarie

- Banche di credito cooperativo (BCC)
 - >500 soci
 - Esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci e con attenzione a territorio specifico
 - Diverse deroghe a disciplina cooperativa motivate da specificità di attività bancaria (utili, riserve, operazioni straordinarie...)
 - D.l. 18/2016 (art. 37^{bis} TUB): tutte le BCC devono aderire a gruppo sotto direzione e coordinamento di *holding* in forma di s.p.a. (con partecipazione maggioritaria da parte di BCC), con poteri molto incisivi, con diritto di impartire direttive vincolanti
 - Contratto di coesione per bilanciare scopo lucrativo di *holding* e mutualistico delle BCC socie



Cooperazioni cooperative

- Espressione di mutualità mediata
 - Beneficiano dell'appartenenza al gruppo anche i soci delle cooperative membri del gruppo non in posizione apicale
- Cooperazione già osservata:
 - Consorzi cooperativi
 - Finalità ausiliari di servizio a imprese socie
 - Dove però manca la dimensione della direzione e coordinamento
 - Cooperative di secondo grado
 - Cooperative BCC e holding



Cooperazioni cooperative

- Contratto di rete, applicato alle cooperative, con programma di rete comune
 - Possibile (non necessario) fondo comune
 - Struttura più o meno snella
 - Possibile ruolo di capogruppo in capo a società lucrativa (non possibile in gruppo cooperativo paritetico), salvo giudizio di coerenza con scopo mutualistico
- Possibilità sempre di coop come *holding* di società lucrative, o anche come soggetti che esercitano direzione e coordinamento ex art. 2497 SS.
- Dal 2003 anche gruppo cooperativo paritetico:
 - Problema per coop è che il voto capitaro non consente che le coop siano controllate secondo la nozione di controllo interno



Gruppo cooperativo paritetico

- Art. 2545 *septies*
- Espressione di art. 2497 *septies*
- Direzione e coordinamento derivante da vincolo contrattuale
- Cosiddetto: dominio debole
 - Non ha medesima forza di accordo di dominio del *Konzern* tedesco
 - Segnatamente: non può pregiudicare gli interessi della dominata (e dei suoi soci esterni e creditori), mantenendo la responsabilità degli amministratori di questa



Gruppo cooperativo paritetico

- Anche un consorzio cooperativo, o una cooperativa di secondo livello, può essere parte, anche in posizione non apicale, di un gruppo cooperativo paritetico
- Possibile anche gruppo cooperativo paritetico *in forma consortile*: sia come consorzio interno, che con attività esterna
 - In questo caso, non c'è solo gestione di servizio, ma anche direzione e coordinamento



Gruppo cooperativo paritetico

- Schema contrattuale a geometria e forza variabile:
 - Gruppo «leggero» per coordinare più cooperative in maniera semplice
 - Gruppo «mediano»: *governance* comune, includendo un organo direttivo comune, con funzioni di regia e controllo *ex post*
 - Gruppo «integrato»: attraverso cooperativa di secondo livello *ad hoc*, che diviene membro del gruppo e incaricata di direzione e coordinamento



Gruppo cooperativo paritetico

- Contenuto del contratto: prevalente direzione o prevalente coordinamento
 - In caso di prevalente coordinamento: in contratto modalità decisionali, unanimistiche o maggioritarie
- Membri:
 - Non necessariamente coop
 - Ma capogruppo (*rectius*: il soggetto incaricato della direzione) deve essere coop
 - O anche: devono essere coop; possibile direzione congiunta



Gruppo cooperativo paritetico

- Necessario prevedere in contratto modalità di realizzazione di equa distribuzione dei vantaggi derivanti dalla partecipazione al gruppo (vantaggi compensativi *ex ante*)
 - In caso di inadempimento: ristoro del danno eventualmente causato
 - Recesso libero per le coop i cui soci vedono pregiudizievoli le condizioni dello scambio a seguito della partecipazione al gruppo



Gruppo cooperativo paritetico

- Compagine variabile
 - Ma non c'è automatica applicazione al gruppo del principio della porta aperta
- Recesso dei soci di eterodirette
 - Applicazione di 2497*quater*
- Si applica comunque la responsabilità della capogruppo ex art. 2497 e 2497*ter*



Breve *tour* cooperativo

- 4 Modelli di cooperazione possibili
 1. Mutualistico
 - Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo; in Belgio e Lussemburgo in particolare sono viste come strutture riconducibili alle società commerciali
 2. Economicistico
 - Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Svezia
 - Idea di fondo è che la cooperativa serve come complemento di economie individuali: funzione ausiliare per soddisfacimento di bisogni materiali
 3. Sociologico
 - Spagna e Portogallo
 - Funzione di realizzazione di scopi sia economici, sia culturali, sia sociali
 4. Neutrale
 - Regno Unito
 - Non c'è disciplina specifica, salvo per pers. giur.; tutto lasciato a soci



Intanto in Europa...

- Risoluzione del Parlamento Europeo su contributo di cooperative allo sviluppo regionale, 11.2.1994
- Risoluzione di Assemblea Generale ONU su parità di trattamento di cooperative con forme lucrative, 19.12.2001
- *High Level Group of Experts on Company Law*, orientamenti del 4.11.2002
- Comunicazione della Commissione per la promozione cooperativa, 23.2.2003
 - Promozione di ravvicinamento dal basso (*bottom-up harmonisation*) invece di iniziativa di armonizzazione
 - Utilizzo di SCE come apripista per altre forme non lucrative



Societas Cooperativa Europaea

- Regolamento 1435/2003/CE
- Integrazione profonda tra disciplina comune europea e discipline nazionali
- Caratteri essenziali
 - Transnazionalità (5 p.f. o 2 p.g. con sede o residenza in due diversi Paesi UE)
 - Capitale variabile e porta aperta
 - Responsabilità limitata dei soci
 - Naturalmente, scopo mutualistico, per soddisfacimento di bisogni e promozione di attività economiche e sociali
 - Mutualità «pura» come regime di *default*, salvo previsione statutaria diversa



Atto costitutivo

- Redatto in conformità di norme di Paese UE ove è posta la sede
- Norma nazionale di sede anche su pubblicità
 - Iscrizione possibile solo dopo accordo su modalità di coinvolgimento di lavoratori (o decorso del termine massimo per raggiungimento)
 - Anche pubblicità notizia su Gazzetta Ufficiale UE



Costituzione

- Da parte di persone fisiche o giuridiche, secondo le norme sulla transnazionalità già esposte
- Fusione di coop nazionali
 - Progetto e relazione da parte di amministratori (anche con riferimento a coinvolgimento di lavoratori); relazione di esperti indipendenti
 - Da depositare presso sedi coop aderenti
 - Approvazione da parte di assemblee
 - E, ancorché non esplicitamente previsto, atto di fusione
 - A seguito di iscrizione di fusione, non più pronunciabile nullità del procedimento



Costituzione

- Trasformazione di coop nazionale
 - Transnazionalità garantita da succursale o filiale da almeno due anni in altro Paese UE
 - Stessa procedura di fusione (progetto e relazioni, e successiva approvazione assembleare), ma può essere prevista l'approvazione a maggioranza o unanimità di organo di rappresentanza dei lavoratori

Capitale e strumenti finanziari

- Capitale minimo 30.000 € (salvo capitale più alto richiesto da Stati membri)
- Quote di partecipazione sono ibrido tra quote e azioni
 - Stesso valore nominale
 - Categorizzabili
- Versamento di almeno 25% di conferimenti a costituzione, e restante entro 5 anni
- Valore minimo di partecipazione sociale determinato da statuto
- Aumento di capitale può essere sia gratuito che a pagamento



Capitale e strumenti finanziari

- Trasferimento di partecipazioni soggetto a condizioni previste da statuto
- Operazioni su proprie partecipazioni sono vietate
 - Salvo quote proprie accettate in garanzia, consentito per le SCE che esercitino attività bancaria
- Atto costitutivo può prevedere titoli diversi da partecipazioni
 - Obbligazioni
 - Forse pure titoli ibridi
- Se consentito da legge di Stato di sede, ammessi i soci sovventori, previa approvazione di soci



Requisiti soggettivi

- Previsti dall'atto costitutivo
- Ammissione compete ad amministratori
 - In caso di rigetto: possibile opposizione dinanzi ad assemblea

Struttura organizzativa

- Assemblea
 - Competenze specifiche da Regolamento SCE o legge nazionale
 - Che è sovrana per norme di procedura (salvo convocazione: 30 giorni, o 15 per urgenze)
 - Almeno una riunione l'anno, entro 6 mesi da chiusura esercizio
 - Approva bilancio, anche in sistema dualistico, a differenza che in Italia
 - Convocazione può essere richiesta da 5.000 soci o 10% diritti di voto
 - Voto capitario
 - Ma se Stato membro consente, atto costitutivo può prevedere parametrizzazione ad attività mutualistica (in SCE bancarie, anche a quota di capitale), con massimo 5 voti e 30% di totale diritti di voto
 - Soci sovventori: max 25% totale diritti di voto
 - Assemblee separate per SCE con >500 soci o operano in più unità territoriali



Struttura organizzativa

- Amministrazione
 - Regole generali
 - Atto costitutivo può fissare condizioni particolari di eleggibilità
 - Rappresentanza sociale statutariamente individuale o collegiale
 - Nei termini usuali del diritto societario europeo
 - Opponibile ai terzi solo eccesso di poteri concessi ad amministratori ai sensi della legge dello Stato di sede
 - Non opponibili limitazioni statutarie, né *extra vires*
 - Autorizzazioni dei soci su materie presenti in atto costitutivo

Struttura organizzativa

- Sistema monistico
 - Con forte somiglianza con sistema tradizionale italiano
 - Prevede presenza di collegio sindacale come facoltativa, ma obbligatoria la revisione legale dei conti
 - Organo di amministrazione ha potere di gestione e di rappresentanza
- Sistema dualistico
 - Organo di direzione (anche individuale)
 - Nominato e revocato da organo di vigilanza
 - Possibile che legislazione nazionale preveda nomina assembleare
 - Organo di vigilanza
 - Nomina organo di direzione
 - Fino ad un massimo di $\frac{1}{4}$ dei membri nominato da soci «non utilizzatori»
 - Flusso informativo costante tra i due organi



Destinazione di utili di esercizio

- Riserva legale: 15% di utile di esercizio fino ad ammontare a 30.000 euro
- Altre destinazioni: atto costitutivo (che può anche escludere distribuzioni)
 - Discutibile se si versi ancora in ambito societario, nel caso
- Ristorni: dipende da atto costitutivo



Altro...

- Bilancio, revisione dei conti, cause di scioglimento (anche su richiesta di interessati) sono assoggettate a diritto nazionale
- A scioglimento, patrimonio residuo da devolvere secondo il principio della devoluzione disinteressata
- Possibile anche trasformazione di SCE in società cooperativa di diritto nazionale
 - Nel caso, progetto, relazioni eccetera...



Cos'altro bolle in pentola nella UE?

- Mutua europea (*Mutua Europaea*)
 - Progetto di Regolamento 1992, ma arenato
 - Nuove discussioni in 2003, ma progetto rimosso nel 2005
 - Nuove iniziative tra 2010 e 2012, e consultazione pubblica in 2013, ma allo stato non pare esserci alcun progetto in fase avanzata di discussione
 - Assicurazioni o assistenza medica
 - Non sarebbe no-profit



Cos'altro bolle in pentola nella UE?

- Fondazione europea (*Fundatio Europaea*)
 - Progetto di Regolamento nel 2012
 - Rinunciato nel 2015
 - All'interno di *Social Business Initiative*
 - Idea fondamentale è di gestione di fondi in maniera efficiente per fondazioni transfrontaliere
 - Essenzialmente per finalità di economia sociale